

dell'annata del ex Regno di Sicilia, retrocessi dopo la rivoluzione del 1848 dai rispettivi gradi alla posizione di requisiti per causa politica sarà computato pel proseguimento della pensione di riposo il servizio prestato nella detta posizione di requisiti.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 23 aprile 1865.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli Vacca.*

A. PETITI.  
D. ANGIOLETTI.

N.º 2248.

*LEGGI*  
**LEGGI per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia.**

20 marzo 1865

**VITTORIO EMANUELE II**

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Vol. XI.

Sono approvate ed avranno vigore in tutto il Regno le seguenti leggi:

Legge sull'Amministrazione comunale e provinciale, che costituisce l'allegato A.

Legge sulla Sicurezza pubblica, che costituisce l'allegato B.

Legge sulla Sanità pubblica, che costituisce l'allegato C.

Legge sull'Istituzione del Consiglio di Stato, che costituisce l'allegato D.

Legge sul Contenzioso amministrativo, che costituisce l'allegato E.

Legge sulle Opere pubbliche, che costituisce l'allegato F.

**Art. 2.**

È data facoltà al Governo d'introdurre nelle circoscrizioni territoriali delle Provincie e dei Circondari quei mutamenti che sono dettati da evidente necessità, udito il parere dei Consigli Provinciali e dei Consigli Comunali specialmente interessati, nonchè il parere del Consiglio di Stato, allo scopo di semplificare la pubblica amministrazione e diminuire le spese.

**Art. 3.**

I poteri eccezionali accordati col precedente articolo cessano coll'esecuzione loro data mediante la pubblicazione del relativo Decreto Reale, e in ogni caso con tutto l'anno 1865.

Collo stesso Decreto Reale sarà pubblicata la tabella delle circoscrizioni amministrative del Regno.

**Art. 4.**

Il Capo-luogo della Provincia di Noto è restituito alla Città di Siracusa, della quale assumerà il nome la Provincia stessa.

La Città di Noto ritorna Capo-luogo di Circondario.

**Art. 5.**

Il Governo del Re è autorizzato a dare i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione del precedente articolo.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 20 marzo 1865.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. *F. Il Guardasigilli* Vaca.

G. LANZA.

S. JACINI.

# LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

## TITOLO PRIMO.

### DIVISIONE DEL TERRITORIO DEL REGNO E AUTORITÀ GOVERNATIVE.

#### Art. 1.

Il regno si divide in provincie, circondari, mandamenti e comuni.

#### Art. 2.

In ogni provincia vi è un prefetto ed un consiglio di prefettura.

#### Art. 3.

Il prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia; esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e veglia sul mantenimento dei diritti dell'autorità amministrativa; elevando ove occorra i conflitti di giurisdizione secondo la legge del 20 novembre 1859 (n.° 3780); provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi;

Veglia sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ed in caso d'urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio;

Intende alla pubblica sicurezza, ha diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata; riceve dal ministro dell'interno, e ne eseguisce le istruzioni.

#### Art. 4.

Quando il prefetto è assente od impedito, ne fa le veci il consigliere di prefettura che sarà a ciò espressamente destinato per regio

Nei casi di prolungato impedimento od assenza, ed in quelli di vacanza potrà essere con reale decreto provveduto per una reggenza temporaria.

#### Art. 5.

Il consiglio di prefettura ha le attribuzioni che gli sono commesse dalle leggi.

È chiamato a dar parere nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, e quando ne sia richiesto dal prefetto.

I membri del consiglio compiono le incombenze amministrative che loro vengono dal prefetto affidate.

I segretari presso le prefetture potranno essere incaricati per decreto reale delle funzioni di consigliere.

#### Art. 6.

Il consiglio di prefettura si compone di un numero di consiglieri non maggiore di tre. Vi potranno anche essere due consiglieri aggiunti.

È presieduto dal prefetto o da chi ne fa le veci.

#### Art. 7.

In ogni circondario vi è un sotto-prefetto che compie sotto la direzione del prefetto le incumbenze che gli sono commesse dalle leggi, eseguisce gli ordini del prefetto, e provvede nei casi d'urgenza riferendone immediatamente al medesimo.

#### Art. 8.

Il prefetto od i sotto-prefetti, e coloro che ne fanno le veci, non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo parere del consiglio di Stato.

#### Art. 9.

Presso ogni prefettura e sotto-prefettura sono stabiliti impiegati di segreteria.

La relativa pianta sarà determinata per decreto reale.

## Art. 108.

In caso di assenza od impedimento del sindaco, o dell'assessore delegato, ne fa le veci l'assessore anziano, ed in mancanza degli assessori il consigliere anziano.

## Art. 109.

La rimozione dei sindaci è riservata al Re. Potranno essere sospesi dal prefetto, che dovrà immediatamente riferire al ministro dell'interno per gli ordini del Re.

## Art. 110.

Le disposizioni di cui all'articolo 8 sono applicabili ai sindaci.

## CAPO VI.

*Dell'amministrazione e contabilità comunale.*

## Art. 111.

In ogni comune si debbe formare un esatto inventario di tutti i beni comunali mobili ed immobili.

Debbesi pur fare in ogni comune un inventario di tutti i titoli, atti, carte e scritture che si riferiscono al patrimonio comunale ed alla sua amministrazione.

Tali inventari saranno riveduti in ogni cambiamento di sindaco, e quando succeda qualche variazione nel patrimonio comunale vi saranno fatte le occorrenti modificazioni.

Gl'inventari e le successive aggiunte e modificazioni saranno trasmessi per copia al prefetto o rispettivamente al sotto-prefetto.

## Art. 112.

I beni comunali deggiono di regola esser dati in affitto.

Nei casi però in cui lo richieda la condizione speciale dei luoghi, il consiglio comunale potrà ammettere la generalità degli abitanti del comune a continuare il godimento in natura del prodotto dei suoi beni, ma dovrà formare un regolamento per determinare le condizioni dell'uso, ed alligarlo al pagamento di un corrispettivo.

## Art. 113.

L'alienazione dei beni incolti può essere fatta obbligatoria dalla deputazione provinciale, sentito il consiglio comunale.

## Art. 114.

I capitali disponibili di ogni specie debbono essere impiegati. È però vietato l'acquisto di titoli dei debiti pubblici esteri.

## Art. 115.

Le spese comunali sono obbligatorie o facoltative.

## Art. 116.

Sono obbligatorie le spese:

- 1.° Per l'ufficio e per l'archivio comunale;
  - 2.° Per gli stipendi del segretario e degli altri impiegati ed agenti;
  - 3.° Pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti;
  - 4.° Per le imposte dovute dal comune;
  - 5.° Pel servizio sanitario di medici, chirurghi e levatrici pei poveri, in quanto non sia a quello provvisto da istituzioni particolari;
  - 6.° Per la conservazione del patrimonio comunale e per l'adempimento degli obblighi relativi;
  - 7.° Pel pagamento dei debiti esigibili.
- In caso di liti saranno stanziare nel bilancio le somme relative, da tenersi in deposito fino alla decisione della causa;
- 8.° Per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali, come per la difesa dell'abitato contro i fiumi e i torrenti, e per le altre opere pubbliche in conformità delle leggi, delle convenzioni e delle consuetudini;
  - 9.° Per la costruzione e mantenimento dei porti, fari, ed altre opere marittime in conformità delle leggi;
  - 10.° Pel mantenimento e restauro degli edifizii ed acquedotti comunali, delle vie interne e delle piazze pubbliche, là dove le leggi, i regolamenti e le consuetudini non provvedano diversamente;
  - 11.° Pei cimiteri;
  - 12.° Per l'istruzione elementare dei due sessi;
  - 13.° Per l'illuminazione dove sia stabilita;
  - 14.° Per la guardia nazionale;
  - 15.° Per i registri dello stato civile;
  - 16.° Per l'associazione alla raccolta ufficiale degli atti del Governo;
  - 17.° Per le elezioni;
  - 18.° Per le quote di concorso alle spese consorziali;
  - 19.° Per la sala d'arresto presso la giudicatura del mandamento, e per la custodia dei detenuti;
  - 20.° Per la polizia locale;

E generalmente per tutte quelle che sono poste a carico dei comuni da speciali disposizioni legislative del regno.

Art. 117.

Le spese non contemplate nell'articolo precedente sono facoltative.

Art. 118.

Potranno i comuni, nel caso d'insufficienza delle rendite loro, nei limiti ed in conformità delle leggi:

1.° Instituire dazi da riscuotersi per esercizio, o per abbonamento sui commestibili, bevande, combustibili, materiali da costruzione, foraggi, strame e simili destinati alla consumazione locale.

Non possono però mai imporre alcun onere o divieto al transito immediato, fuor quello di determinare le vie di passaggio nell'interno del capoluogo, o di vietarlo quando vi esistano altre comode vie di circonvallazione;

2.° Dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino, e la privativa di affittare banchi pubblici in occasione di fiere e mercati, purchè tutti questi diritti non vestano carattere coattivo;

3.° Imporre una tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con che sia unicamente ragguagliata all'estensione del sito occupato, ed all'importanza della posizione;

4.° Imporre una tassa sulle bestie da tiro, da sella o da soma, e sui cani che non sono esclusivamente destinati alla custodia degli edifizî rurali e delle greggie;

5.° Fare sovrimposte alle contribuzioni dirette.

Art. 119.

In caso di silenzio per parte del comune sull'adozione dell'una o dell'altra di dette imposte, si supplirà alla deficienza delle rendite colla sovrimposta alle contribuzioni dirette.

Art. 120.

L'esazione delle rendite e il pagamento delle spese compete all'esattore delle contribuzioni dirette ove manchi il tesoriere del comune.

Art. 121.

Tutte le entrate non comprese in bilancio che si verificassero dentro l'anno devono dalla giunta municipale essere denunziate al prefetto e rispettivamente al sotto-prefetto.

Dietro il loro *visto*, e trascorsi i termini stabiliti all'articolo 134 e 136, la giunta ne rimetterà nota all'esattore per la riscossione.

Art. 122.

La contabilità degli stabilimenti speciali amministrati direttamente dal consiglio comunale a termini dell'articolo 82 farà parte del bilancio comunale.

Art. 123.

L'esattore riscuote le entrate comunali secondo le indicazioni del bilancio e dei ruoli coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Art. 124.

I mandati di pagamento sono sottoscritti dal sindaco, da un assessore e dal segretario del comune, e contrassegnati dal ragioniere ove esiste.

L'esattore estingue i mandati a concorrenza del fondo stanziato in bilancio.

Egli rende ogni anno il suo conto delle entrate e delle spese.

Art. 125.

I conti delle entrate e delle spese riveduti dal Consiglio comunale saranno approvati dal consiglio di prefettura, salvo ricorso alla Corte dei conti.

Art. 126.

Chiunque dall'esattore in fuori s'ingerirà senza legale autorizzazione nel maneggio dei denari di un comune rimarrà per questo solo fatto contabile e sottoposto alla giurisdizione amministrativa senza pregiudizio delle pene portate dal codice penale contro coloro che senza titolo s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

Art. 127.

Le somme delle quali gli amministratori venissero dichiarati contabili saranno riscosse dall'esattore come le altre entrate comunali.

Art. 128.

Le alienazioni, locazioni, gli appalti di cose ed opere il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le lire 500 si fanno all'asta pubblica colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato.

Il prefetto però potrà permettere in via eccezionale che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.

## Art. 129.

Il prefetto e rispettivamente il sotto-prefetto hanno facoltà di far seguire gl'incanti e la stipulazione dei contratti per vendita di taglio di boschi nei loro uffizi.

In tal caso essi presiederanno agli incanti, ed i contratti saranno stipulati innanzi a loro da uno o più dei membri delegati dalla giunta municipale.

Rogherà gli atti il segretario di prefettura o sottoprefettura, il quale potrà soltanto percepire i diritti attribuiti dalla tariffa al segretario comunale.

## CAPO VII.

*Dell'ingerenza governativa nell'amministrazione comunale, e delle deliberazioni dei comuni soggette ad approvazione.*

## Art. 130.

I processi verbali delle deliberazioni dei consigli comunali e delle giunte municipali, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti prima deliberati, non che i ruoli delle entrate comunali, saranno a cura dei sindaci trasmessi al prefetto o rispettivamente al sotto-prefetto negli otto giorni dalla loro data.

Si farà constare della trasmissione mediante ricevuta, che da essi sarà immediatamente inviata all'amministrazione comunale.

## Art. 131.

Quando si tratti di oggetto pel quale la legge non abbia espressamente dichiarata la necessità dell'approvazione, il prefetto o sotto-prefetto esaminano se la deliberazione è regolare nella forma, e se non è contraria alla legge.

## Art. 132.

Se il prefetto o sotto-prefetto riconosceranno nella deliberazione uno dei vizi indicati nell'articolo precedente, potranno sospenderne l'esecuzione con decreto motivato, il quale dovrà essere immediatamente notificato all'amministrazione comunale ed anche al prefetto ove il decreto sia emanato dal sotto-prefetto.

## Art. 133.

Se invece il prefetto o sotto-prefetto non crederà che la deliberazione contenga alcuno dei detti vizi, rimanderà la medesima al comune munita di un semplice *visto*.

## Art. 134.

Scorsi quindici giorni dalla data della ricevuta lasciata dal prefetto o sotto-prefetto a termini dell'articolo 130 senza che siasi sospesa l'esecuzione della deliberazione, nè siasi apposto il *visto*, la deliberazione stessa sarà esecutoria. Questo termine sarà di un mese per i bilanci, e di due mesi per i conti consuntivi.

## Art. 135.

Saranno però immediatamente esecutorie le deliberazioni d'urgenza nel caso in cui siavi evidente pericolo nell'indugio dichiarato alla maggioranza di due terzi dei votanti.

## Art. 136.

Il prefetto, sentito il consiglio di prefettura, dichiara se vi è luogo di procedere ad annullamento delle deliberazioni delle quali siasi sospesa l'esecuzione, e, ove occorra, di quelle di urgenza.

Se questa dichiarazione non è fatta nei trenta giorni successivi alla data della ricevuta di cui all'art. 130, l'annullamento non potrà più essere pronunciato.

## Art. 137.

Sono sottoposte all'approvazione della deputazione provinciale le deliberazioni dei comuni che riguardano:

- 1.° L'alienazione d'immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, non che la costituzione di servitù e la contrattazione di prestiti;
- 2.° L'acquisto di azioni industriali e gl'impieghi di danaro quando non si volgano alla compra di stabili o mutui con ipoteche, o verso la cassa dei depositi e prestiti, od all'acquisto di fondi pubblici dello Stato, o di buoni del tesoro;
- 3.° Le locazioni e conduzioni oltre i dodici anni.

## Art. 138.

Sono altresì soggetti all'approvazione della deputazione provinciale:

- 1.° Le spese che vincolano i bilanci oltre cinque anni;
- 2.° I cambiamenti nella classificazione delle strade ed i

progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime, previo il parere degli ufficiali del Genio civile della provincia, a termini di legge;

3.° L'istituzione di fiere e di mercati;

4.° I regolamenti d'uso e d'amministrazione dei beni del comune, e delle istituzioni che il medesimo amministra in caso d'opposizione degli interessati;

5.° I regolamenti dei dazi e delle imposte comunali;

6.° I regolamenti d'igiene, edilità e polizia locale attribuiti dalla legge ai comuni.

Il prefetto trasmetterà al competente Ministero copia dei regolamenti approvati dalla deputazione e che siano relativi alle materie di cui ai numeri 5 e 6. Il Ministero, udito il Consiglio di Stato, può annullarli in tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi e ai regolamenti generali.

Art. 139.

Sono egualmente approvate dalla deputazione provinciale le deliberazioni dei consigli comunali che riguardano:

1.° L'introduzione dei pedaggi;

2.° Le deliberazioni dei consigli comunali che aumentino l'imposta, ove siavi reclamo di contribuenti che insieme paghino il decimo delle contribuzioni dirette imposte al comune.

Il reclamo dovrà essere presentato venti giorni prima che la deliberazione diventi esecutoria.

La deputazione, sentito il consiglio comunale, provvede specificando le spese delle quali ricusa l'approvazione.

Art. 140.

Nel caso di negare o sospendere le approvazioni richieste dai precedenti articoli, tanto il prefetto, quanto la deputazione provinciale ne faranno conoscere ai consigli comunali i motivi, e sulle repliche date dai medesimi procederanno alla decisione.

Potranno ancora ordinare a spese del comune le indagini che crederanno necessarie.

Art. 141.

Spetta alla deputazione provinciale, udito il consiglio comunale, di fare d'ufficio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie.

Art. 142.

Quando la giunta municipale non ispedisca i mandati, o non

dia eseguito alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il consiglio comunale non compiano le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, provvederà la deputazione provinciale, salvo quelle concernenti l'amministrazione della provincia.

Art. 143.

Contro le decisioni delle deputazioni provinciali i Consigli comunali e i prefetti potranno ricorrere al Governo del Re, il quale provvede con decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato.

Art. 144.

Nessun consiglio comunale potrà intentare in giudizio un'azione relativa ai diritti sopra i beni stabili, nè aderire ad una domanda relativa agli stessi diritti, senza averne ottenuta l'autorizzazione dalla deputazione provinciale nella cui giurisdizione è posto il comune.

Art. 145.

Il prefetto o sotto-prefetto potrà verificare la regolarità del servizio degli uffici comunali.

In caso di omissione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incumbenze loro affidate, potrà inviare a loro spese un commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo.

## CAPO VIII.

### *Disposizioni generali per l'amministrazione comunale.*

Art. 146.

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale i contravventori ai regolamenti vigenti, o che venissero formati in esecuzione delle leggi per l'esazione delle imposte speciali dei comuni, per regolare il godimento dei beni comunali, per l'ornato e la polizia locale, ed agli ordini e provvedimenti a ciò relativi dati dai prefetti, dai sotto-prefetti e dai sindaci.

Art. 147.

Per l'accertamento delle semplici contravvenzioni ai regolamenti locali basterà sino a prova contraria la deposizione asseverata con giuramento nelle 24 ore dinanzi al sindaco, di uno degli agenti del comune o di uno degli agenti della pubblica forza contemplati nel codice di procedura criminale.

## Art. 148.

Si prima che dopo la detta deposizione, il sindaco chiamerà i contravventori avanti di sé colla parte lesa onde tentare la conciliazione. Il verbale di conciliazione acconsentito e firmato da ambe le parti col sindaco esclude ogni procedimento.

Quando non vi esista parte lesa il contravventore sarà ammesso a fare oblazione per l'interesse pubblico.

L'oblazione sarà accettata dal sindaco per processo verbale, che avrà lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.

## Art. 149.

Non riuscendo l'amichevole componimento, i processi verbali asseverati come all'articolo 147 saranno immediatamente trasmessi dal sindaco, per l'opportuno procedimento, al giudice di mandamento che ne spedirà ricevuta.

## Art. 150.

Gli amministratori comunali che intraprenderanno o sosterranno lite; quando la relativa deliberazione non sia stata approvata a termini della presente legge, saranno responsabili in proprio delle spese e dei danni cagionati dalla stessa lite.

## Art. 151.

In caso di scioglimento del consiglio comunale l'amministrazione del comune verrà provvisoriamente affidata ad un delegato straordinario nominato dal Re a carico dell'erario comunale.

Questo delegato eserciterà le attribuzioni della giunta municipale.

Esso presiederà pure l'ufficio provvisorio per le nuove elezioni.

## TITOLO TERZO.

## DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE.

## CAPO I.

*Delle provincie.*

## Art. 152.

La provincia è corpo morale, ha facoltà di possedere, ed ha un'amministrazione propria che ne regge e rappresenta gli interessi.

## Art. 153.

L'amministrazione d'ogni provincia è composta di un consiglio provinciale e di una deputazione provinciale.

Il prefetto vi esercita le attribuzioni che gli sono affidate dalla legge.

## Art. 154.

Sono sottoposti all'amministrazione provinciale:

- 1.° I beni e le attività patrimoniali della provincia e dei suoi circondari;
- 2.° Le istituzioni o gli stabilimenti pubblici ordinati a pro della provincia o dei suoi circondari;
- 3.° I fondi e sussidi lasciati a disposizione delle provincie dalle leggi speciali;
- 4.° Gli interessi dei diocesani quando a termini delle leggi sono chiamati a sopperire a qualche spesa.

## CAPO II.

*Del consiglio provinciale.*

## Art. 155.

Il consiglio provinciale si compone:

- Di 60 membri nelle provincie che hanno una popolazione eccedente i 600 mila abitanti;
- Di 50 in quelle la cui popolazione supera i 400 mila abitanti;
- Di 40 in quelle la cui popolazione eccede i 200 mila abitanti;
- Di 20 nelle altre.

## Art. 156.

Il numero dei consiglieri di ciascuna provincia è ripartito per mandamenti.

## Art. 157.

I consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori comunali del mandamento. Essi però rappresentano l'intera provincia.

## Art. 158.

Niuno può essere contemporaneamente consigliere in più provincie.